

Relazione illustrativa sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014.

Delibera plenaria del 21 luglio 2011

1. La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 conferma il ruolo centrale del «sistema tabellare», considerato il cardine della struttura organizzativa degli uffici, secondo quanto dal C.S.M. ormai costantemente affermato nel corso dell'ultimo decennio.

Nel delineare l'organigramma dell'ufficio, la sua eventuale ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati e i criteri di distribuzione degli affari giudiziari, la tabella costituisce il principale atto organizzativo del Dirigente.

Con la precedente circolare per il triennio 2009/2011 il Consiglio superiore della magistratura aveva compiuto il primo sforzo di adeguamento della normativa di matrice consiliare alle riforme normative che, negli anni 2005/2007, hanno profondamente risagomato la cornice ordinamentale dell'organizzazione giudiziaria.

Con la presente circolare sono stati, tra l'altro, sciolti alcuni nodi interpretativi palesatisi nel trascorso triennio, seguendo alcune direttrici fondamentali:

- sostanziale conferma, salve le modifiche di cui si darà puntualmente atto in prosieguo, dell'impianto sistematico di normazione secondaria relativa agli uffici giudicanti, che ha dato ottimi risultati nella individuazione di un adeguato punto di equilibrio tra gestione necessariamente partecipata degli uffici e riconoscimento di inevitabile discrezionalità nel governo della complessa organizzazione giudiziaria;
- semplificazione di passaggi, anche procedurali, che avevano generato rigidità incompatibili con i vincoli imposti dalla normativa primaria e con le esigenze di celere risoluzione di questioni connesse alla mobilità interna ed esterna;
- responsabilizzazione dei Dirigenti, chiamati ad una amministrazione «per obiettivi».

Le scelte compiute sono state il frutto di una lunga elaborazione delle problematiche emerse nel corso del precedente triennio, che ha visto i Consigli Giudiziari prima, e il C.S.M. in ultima analisi, confrontarsi con le questioni poste dai provvedimenti tabellari adottati per far fronte alle più disparate esigenze degli uffici, nonché dell'attento esame del contributo offerto dalle numerose sollecitazioni pervenute in risposta al questionario diramato in data 14 marzo 2011.

2. Il proficuo confronto sviluppatosi sui temi principali dell'organizzazione giudiziaria ha condotto all'introduzione di importanti modifiche, anche a livello di struttura degli atti di normazione secondaria.

La profonda rivisitazione normativa dell'organizzazione degli uffici di Procura, incentrata sull'abrogazione della disposizione dell'art. 7ter O.G. che ha comportato il sostanziale ridimensionamento del ruolo del C.S.M. nel procedimento di definizione dei relativi assetti organizzativi, salvi gli spazi di intervento recuperati grazie alle risoluzioni del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009, ha indotto ad estrapolare dalla presente circolare la regolamentazione di tutti quegli istituti che mantengono un profilo di disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle applicazioni e supplenze, ai magistrati distrettuali e alle tabelle infradistrettuali (regolati nella precedente circolare rispettivamente ai paragrafi da 79 a 118, da 119 a 126 ed ai paragrafi 2 e 127), la cui disciplina è stata fatta confluire in una separata e coeva circolare destinata a dettare le norme sulla regolamentazione di istituti che, pur relativi a uffici ormai tanto disomogenei in punto di organizzazione interna, mantengono tuttavia significativi punti di contatto nell'utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).

3. La presente circolare, dunque, è destinata a regolare esclusivamente l'organizzazione degli uffici giudicanti, riproponendo sostanzialmente gli strumenti disegnati dalla previgente circolare, rispetto alla quale sono state adottate le seguenti modifiche:

a) *Contenuto del Documento Organizzativo Generale e del Progetto tabellare.*

Pur restando la struttura della proposta tabellare distinta in due diverse parti denominate rispettivamente Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare, ne sono stati semplificati e razionalizzati i contenuti.

In particolare, il Dirigente, all'interno del Documento Organizzativo Generale, non deve più indicare dettagliatamente i dati concernenti i carichi di lavoro e i flussi delle pendenze, essendosi introdotto il solo obbligo, complementare rispetto alla necessaria preventiva analisi dello stato dei servizi, di dare conto dell'effettuata analisi di essi e dei relativi risultati, da porre alla base della predisposizione del DOG. La modifica è collegata all'incentivato ricorso all'ausilio della Commissione Flussi, che i Dirigenti devono ora necessariamente consultare prima della predisposizione delle tabelle di organizzazione, potendo i dati statistici essere soltanto allegati al fascicolo in vista dei controlli successivi demandati agli organi competenti.

Il DOG è ora essenzialmente incentrato: 1) sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nella precedente tabella (la cui indicazione era stata resa obbligatoria solo con la circolare 2009/2011); 2) sull'indicazione delle ragioni per cui tali obiettivi non sono stati conseguiti; 3) sulla fissazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio di validità della tabella - tra i quali va necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio e, comunque, quelle di più antica iscrizione - e delle scelte organizzative adottate per realizzarli, anche ricorrendo alla predisposizione di adeguati piani di smaltimento.

I rapporti con la dirigenza amministrativa, nella fase di elaborazione della tabella, sono stati resi più elastici, essendosi solo imposta una relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sull'incidenza dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

E' stata mantenuta l'analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, maggiormente incentrata però sulle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente tabella (che consentirà una verifica più veloce, soprattutto in caso di approvazione senza rilievi della precedente tabella).

A fronte dell'abolizione di alcuni adempimenti apparsi sovrabbondanti (come l'indicazione dei tempi necessari per l'emissione di alcune tipologie di provvedimenti o per il deposito e pubblicazione delle sentenze), è stato introdotto l'obbligo di inserire nel DOG una relazione, da redigere previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e sentito il referente distrettuale per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, ritenendosi indispensabile procedere alla relativa analisi allo scopo di fissare obiettivi credibili e, soprattutto, concretamente realizzabili nel triennio di validità della tabella.

Si è prevista, infine, l'allegazione dei programmi per la gestione dei procedimenti civili introdotti dall'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, di cui è stata altresì previsto l'invio ai Consigli Giudiziari per l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio giudiziario di cui al par. 17. Con successiva risoluzione il Consiglio opererà una riflessione più ampia sulla portata dell'innovazione legislativa.

b) *Consultazione preventiva della Commissione Flussi e del CPO decentrato.*

La procedura di formazione della proposta tabellare è stata arricchita dall'obbligatoria consultazione preventiva della Commissione Flussi (della quale è stata peraltro prevista la possibilità di consultazione periodica nel corso del triennio anche per ottenere una analisi dei dati

generali degli uffici del distretto) e dei Comitati Pari Opportunità decentrati, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

c) Procedimento per la formazione della tabella.

E' stato unificato per tutti gli uffici il termine per il deposito della proposta tabellare, individuato al 31 dicembre 2011, salva la possibilità di differimento al 31 marzo 2012, previa indicazione delle ragioni del ritardo.

La novità più rilevante è costituita dall'inammissibilità (che dovrà essere rilevata già dal Consiglio Giudiziario) del deposito del progetto di tabella dopo la scadenza dei su indicati termini, con conseguente permanenza in vigore della precedente tabella alla quale potranno essere apportate le necessarie variazioni.

L'obiettivo è quello di evitare il deposito di progetti tabellari in una fase avanzata del triennio di validità, con conseguente impegno degli organi di autogoverno locali, già eccessivamente oberati di incombenze, nell'espressione di pareri su un atto organizzativo destinato a entrare in vigore sostanzialmente alla scadenza del triennio di validità.

E' del tutto evidente che l'ingiustificato omesso deposito del progetto tabellare nel termine indicato, che può essere differito al 30 giugno 2012 nel solo caso di nomina e presa di possesso dell'ufficio del nuovo Dirigente nel corso del primo semestre del 2012, sarà valutato ai fini della conferma del Dirigente inadempiente e del conferimento di ulteriori incarichi.

E' stata introdotta invece una differenziazione dei termini imposti al Consiglio Giudiziario per l'esame del progetto tabellare, modulati a seconda delle dimensioni dell'ufficio in valutazione.

Fa da contraltare all'innovazione l'impossibilità di superare tali termini, se non per eccezionali ragioni che non possono coincidere con la complessità del progetto tabellare da esaminare ma solo con il numero elevato delle tabelle eventualmente da esaminare contestualmente.

E' stata prevista la sospensione di tali termini, per un periodo non superiore a 30 giorni, nel caso in cui il Consiglio Giudiziario attivi quel meccanismo di interlocuzione con il Dirigente preliminare all'espressione del parere e che è stato opportunamente mantenuto e anzi potenziato, elevando a 30 giorni il termine entro cui il Dirigente può scegliere se adeguarsi agli eventuali rilievi del Consiglio Giudiziario o se proporre le sue controdeduzioni.

Per la prima volta è stato introdotto il principio della responsabilizzazione del Presidente della Corte di Appello, il quale, oltre a essere il titolare del potere di proposta tabellare, è anche il Presidente del Consiglio Giudiziario, della cui efficiente organizzazione è chiamato a rispondere, soprattutto nel caso di mancato rispetto dei termini di completamento della procedura, che troppe volte ha impedito che le tabelle degli uffici giudicanti acquistassero efficacia in tempo utile per svolgere la loro naturale funzione di essenziale strumento di organizzazione per l'intero periodo di validità o, quantomeno, per un suo congruo intervallo.

Il governo autonomo partecipato è stato rafforzato con il coinvolgimento obbligatorio, nelle procedure di consultazione preventive, dei giudici onorari in servizio presso l'ufficio, anche in conseguenza del potenziamento del loro impiego con le modalità che saranno illustrate in prosieguo.

Ulteriore rilevante novità è stata introdotta per l'ipotesi di mancata approvazione della tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

In tal caso, infatti, il dirigente dell'ufficio deve predisporre, nel termine di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera. In caso di mancato rispetto del termine suddetto resta in vigore il progetto tabellare approvato per il triennio precedente, con le conseguenze già indicate per il caso di mancato rispetto dei termini originariamente imposti.

E' stata semplificata la possibilità di conoscenza, da parte dei magistrati dell'ufficio, del progetto tabellare approvato dal CSM, prevedendosene l'invio in copia a ciascun magistrato per via telematica, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica, e l'inserimento nel sito web dell'ufficio, ove

esistente.

Ma la novità forse più rilevante, che costituisce contemporaneamente il principale spunto di semplificazione e accelerazione, è costituita dalla introdotta possibilità, per il Dirigente che effettua la segnalazione, di dichiarare immediatamente esecutivo il nuovo progetto tabellare, a condizione che esso non comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell'ufficio con riguardo, in particolare, sia alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale sia al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni sia all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, ma determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari.

Trattasi, come è agevole notare, delle ipotesi in cui anche una variazione tabellare può essere dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2, ultima parte, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario).

Per la rilevanza dell'atto di organizzazione, che investe la struttura dell'intero ufficio, tuttavia, l'effettiva esecutività del progetto è stata subordinata all'unanime parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario.

Resta sempre salva l'approvazione da parte del C.S.M., i cui tempi di esame, tuttavia, in tali casi, non condizionano più la concreta operatività di un progetto che, nelle sue essenziali linee strutturali, non è mutato rispetto a quello già esaminato nel corso del triennio precedente.

Analoga accelerazione è stata prevista per i prospetti relativi al periodo feriale, che possono diventare provvisoriamente esecutivi già dopo il parere favorevole del Consiglio Giudiziario, fatta sempre salva la successiva deliberazione del C.S.M.

d) *Variazioni tabellari.*

Poche, ma sostanziali, le modifiche della disciplina concernente le variazioni tabellari.

E' stata, in particolare, abolita una delle due condizioni ostative all'immediata esecutività, nelle ipotesi di cui al nuovo par. 14.3, costituita dalla presentazione di osservazioni da parte degli interessati.

In base all'esperienza maturata nel corso del precedente triennio, infatti, si è ritenuto opportuno non ostacolare le scelte gestionali dettate dall'urgenza, alla luce dell'accresciuta responsabilità riconosciuta al Dirigente e della velocizzazione dei tempi dell'esame dell'atto organizzativo demandato ai Consigli Giudiziari e, comunque, al C.S.M.

e) *Fascicolo dell'ufficio giudiziario.*

Particolare menzione merita l'introduzione di uno strumento di razionalizzazione del lavoro degli organi locali di governo autonomo.

Ci si riferisce al c.d. "fascicolo dell'ufficio giudiziario" nel quale inserire, a cura del Consiglio Giudiziario che ne è il destinatario necessario, tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari. In tale fascicolo, custodito dal Consiglio Giudiziario, verranno inserite anche tutte le delibere del C.S.M. concernenti l'organizzazione dell'ufficio, delle quali è previsto l'obbligatoria comunicazione al Consiglio Giudiziario.

Viene così creato un virtuoso circuito di comunicazione interna al sistema di governo autonomo, che da un lato faciliterà il lavoro dei Consigli Giudiziari, dall'altro consentirà un esame complessivo della situazione dei singoli uffici giudiziari da parte del C.S.M., al quale dovranno essere segnalate anche le eventuali violazioni delle disposizioni in materia tabellare, rilevate dai Consigli Giudiziari all'esito delle periodiche verifiche disposte, anche se non trasfuse in formali variazioni tabellari.

f) *Organizzazione dell'ufficio.*

Una delle più importanti novità è costituita dalla previsione della possibilità di coassegnare un magistrato ad altra sezione o a diverso settore del medesimo ufficio, in tutte le ipotesi in cui vi siano

esigenze di riconversione (ad es. nei casi di tramutamenti interni o per superamento di ultradecennalità in una posizione tabellare).

Tale strumento organizzativo può essere attivato solo a domanda dell'interessato ed è finalizzato a consentire di maturare esperienze nella sezione o nel settore di nuova destinazione, prima del tramutamento definitivo, attraverso un meccanismo che consenta, su base volontaria, di partecipare in "affiancamento" al lavoro dei colleghi della sezione o del settore di nuova destinazione, attraverso un impegno – da rimettere, quanto a tempistica e modalità, all'accordo dell'interessato con il Dirigente, con il Presidente di sezione o il coordinatore - che si aggiunga a quello della sezione o del settore di provenienza.

E' stata generalizzata la possibilità di comporre le sezioni con cinque magistrati compreso il presidente, previa indicazione delle concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.

E' stata estesa a tutti gli uffici la possibilità di assegnare ai magistrati addetti al settore penale dibattimentale esclusivamente funzioni collegiali o monocratiche, sempre previa giustificazione della scelta organizzativa in deroga alla direttiva generale, che può essere conseguente, oltre che alle esigenze dell'ufficio, anche a specifiche condizioni personali del magistrato interessato.

E' stato rafforzato il principio di *favor* per la specializzazione per materie omogenee, esteso anche all'interno delle singole sezioni, mediante la formazione di ruoli il più possibile specializzati.

Con specifico riferimento alla sezione GIP/GUP, è stata introdotta la disposizione per cui l'obbligo di istituzione della sezione autonoma scatta solo se l'ufficio è diviso in più di due sezioni. Pur essendo state mantenute le proporzioni numeriche di composizione della sezione in rapporto al numero dei sostituti della locale Procura, è stata generalizzata la possibilità di derogare al rigoroso rispetto di tali proporzioni in relazione all'effettiva copertura degli organici delle Procure della Repubblica e degli stessi tribunali. E' stato infine attenuato il divieto di assegnazione di ruoli separati di GIP e di GUP (escluso in ogni caso per i tribunali per i minorenni), al quale è possibile derogare per prevenire ricorrenti situazioni di incompatibilità, avute presenti le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici. Motivando adeguatamente sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta, sarà ad esempio possibile, in uffici piccoli e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, inserire tabellarmente i magistrati con funzioni GIP e/o GUP, all'interno dell'unica sezione promiscua o della sezione penale (in cui pure sarà costituito l'ufficio GIP/GUP affidato ad un coordinatore), con possibilità di partecipazione anche al lavoro dei giudici del dibattimento (come nel caso dei turni per i processi con rito direttissimo).

Massima discrezionalità è stata riconosciuta ai Dirigenti nella individuazione di moduli organizzativi finalizzati allo smaltimento delle cause devolute alle Sezioni stralcio.

In ordine alla figura dei collaboratori del Presidente, è stata ampliata la discrezionalità della relativa scelta (ora sindacabile solo per manifesta inadeguatezza del prescelto o per palese difetto di motivazione, di cui il Dirigente è chiamato a rispondere in sede di conferma e di periodiche valutazioni di professionalità) e, al contempo, è stato precisato che l'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari (o al Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione). Tale ultima precisazione è stata introdotta anche con riferimento all'attività del Vicario nominato dal Dirigente e del magistrato incaricato della direzione di una sezione, in mancanza del presidente di sezione, o di una sezione distaccata.

Una profonda responsabilizzazione dei presidenti di sezione, nell'ottica del loro pieno coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Documento Organizzativo Generale, consegue all'introduzione di un obbligo organizzativo che si aggiunge alla quota minima di lavoro giudiziario che essi sono chiamati a svolgere.

Si è infatti previsto, quanto ai presidenti di sezione di corte di appello, che essi debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento. In

particolare nelle sezioni penali la selezione va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'art. 568 comma 5 c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerale a norma dell'art. 599 c.p.p. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006. Quanto ai presidenti di sezione di tribunale, essi debbono provvedere, eventualmente anche per le sezioni distaccate, a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento, anche ai fini dell'obbligatoria predisposizione, nel settore civile, di un calendario del processo e, nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, in attuazione dei criteri indicati nel DOG.

In ordine alla scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione (dei cui risultati il Dirigente è chiamato a rispondere), in mancanza dei presidenti di sezione, ai tradizionali criteri delle attitudini e del merito sono stati affiancati, in via residuale, quelli dell'anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo: l'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo nell'ambito di una fascia di otto anni, oltre la quale è la maggiore anzianità nel ruolo a prevalere sempre.

Sono stati altresì precisati i momenti nei quali procedere alla designazione del magistrato coordinatore della sezione distaccata ed i relativi compiti.

In ordine ai limiti di assegnazione di funzioni giudicanti monocratiche penali, si è tenuto conto della deroga introdotta dall'art. 37, comma 21, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Si è precisato, recependo una indicazione proveniente dal CPO, che i provvedimenti concernenti i magistrati in stato di gravidanza, maternità, paternità o malattia devono essere adottati dal dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo.

Pur senza elidere la rubrica del par. 60, che richiama una norma ancora vigente, si è ritenuto superfluo riproporre la disciplina secondaria relativa ai criteri di priorità di cui all'art. 227 D. lgs. 51/1998, sul presupposto della completa definizione dei procedimenti ivi contemplati.

g) Mobilità interna.

Immutati i principi generali fissati nel par. 39, si è provveduto, in primo luogo, a chiarire che, per il magistrato che abbia mutato funzioni (da requirenti a giudicanti) nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 13, comma 4, d.lgs. 160/2006, la successiva attribuzione di funzioni penali all'interno del medesimo ufficio non è ammessa prima del decorso di cinque anni.

Importanti sono invece le novità introdotte in tema di concorsi interni.

In primo luogo, si è stabilito che la scelta dei posti messi a concorso, ferma restando la discrezionalità del Dirigente, debba essere mediata dalla necessaria interlocuzione con i presidenti di sezione.

Si è pure disposto che la comunicazione dell'interpello possa avvenire anche solo per via telematica, utilizzando la posta elettronica dell'ufficio.

Si è chiarito che la legittimazione biennale per la presentazione di una nuova domanda è conseguenza di un precedente tramutamento a domanda, laddove, nel caso di precedente tramutamento di ufficio, un successivo tramutamento a domanda o ancora di ufficio è legato al decorso di un solo anno dall'effettiva presa di possesso. Ciò implica, peraltro, che il magistrato tramutato a domanda possa essere anche immediatamente tramutato di ufficio, nel rispetto delle condizioni fissate dal par. 50.

E' stato introdotto l'obbligo, imposto a pena di inammissibilità della domanda di tramutamento, di indicare un ordine di preferenza tra i posti messi a concorso, nonché un limite al numero di posti richiedibili, pari al massimo a un terzo di quelli messi a concorso. Si è cercato, in tal modo, di trovare un punto di equilibrio fra le legittime aspettative al tramutamento e la necessità di ridurre il numero delle domande da gestire, che, soprattutto nei tribunali di grandi dimensioni, determina seri

problemi di funzionalità complessiva della mobilità interna.

Ulteriore importante novità è costituita dall'impossibilità di mettere a concorso, nella medesima procedura, anche i cd. posti di risulta.

Alla luce delle nuove norme, infatti, i posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, che il Dirigente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.

Inoltre, non è più ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

Con tali innovazioni, in buona sostanza, si è inteso attribuire al Dirigente, sempre nell'ottica della responsabilizzazione in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati, una maggiore discrezionalità nel governo della mobilità interna, da modulare in ragione delle effettive esigenze di funzionalità dei singoli settori nonché da valutare in conseguenza degli esiti dei singoli concorsi interni, senza sacrificare le legittime aspettative di mobilità del personale di magistratura, in alcuni casi, peraltro, imposte dalla legge e, come tali, necessariamente da programmare con congruo anticipo. Con tali più elastici strumenti, i Dirigenti saranno in grado di operare le scelte congrue per una razionale mobilità interna che tenga conto di tutti i profili appena esaminati.

Si è introdotta, quanto ai criteri di valutazione tra i vari aspiranti al medesimo posto, una graduazione tra attitudini, anzianità di servizio nell'ufficio e anzianità nel ruolo: anche in tal caso, tuttavia, l'anzianità di servizio prevale solo rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

Anche per i posti di GIP/GUP, inoltre, le pregresse funzioni omogenee comportano ora un titolo di preferenza solo se il periodo di esercizio sia stato almeno biennale, al pari delle altre materie specialistiche (famiglia, lavoro, società e fallimento).

Si è specificato, peraltro, che la situazione di concreta incompatibilità (rilevante ai sensi degli artt. 18 e 19 O.G.), lungi dal costituire un titolo di preferenza nella comparazione, risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

Infine, è stato chiarito che i criteri per l'attribuzione di eventuali punteggi dovranno essere chiariti e indicati sin dal bando di concorso interno.

Quanto ai magistrati di nuova destinazione, si è specificato che, in caso di mancato accoglimento delle domande da loro formulate, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo così interpretazioni della normativa che consentano loro di partecipare ai concorsi interni "permanentemente" fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante.

Particolare attenzione è stata dedicata all'assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio, essendosi previsto che l'individuazione dei posti da riservare loro vada effettuata tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio e professionali degli assegnatari, con comunicazione degli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura e indicazione, quanto più possibile precisa, della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire, allo scopo di consentire ai MOT una scelta quanto più consapevole e, soprattutto, di assicurare un idoneo tirocinio mirato. Si è altresì codificata la prassi, finora generalmente seguita dai Dirigenti di uffici cui sono stati destinati più MOT, di consentire a questi ultimi la scelta dei posti in ordine di ruolo.

h) Assegnazione degli affari.

Con una importante innovazione è stato previsto che il dirigente dell'ufficio, nei casi in cui il presidente di sezione non si attenga ai criteri tabellari nella distribuzione degli affari tra i magistrati, possa intervenire in sostituzione per ripristinare il rispetto delle regole violate.

i) Attività dei giudici onorari di Tribunale.

È stata profondamente innovata la disciplina secondaria in tema di impiego dei giudici onorari di

tribunale, prevedendo innanzitutto che essi possano essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, aderendo a una diversa e più ampia interpretazione delle norme dettate in materia (e così raccogliendo le sollecitazioni in tal senso provenute da gran parte dei tribunali della Repubblica).

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941, è stato inoltre ampliato il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosicché risultano loro sottratti, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; b) per il settore penale, i procedimenti monocratici diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., i procedimenti che si trovino nella fase che comporta l'esercizio delle funzioni GIP/GUP nonché i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Fermi tali limiti di materia, dunque, l'utilizzazione dei g.o.t. può essere modulata secondo tre diverse modalità:

- affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio del g.o.t., cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, c.p.c., oltre ad attività istruttoria non complessa; nel settore penale quei procedimenti speciali o i dibattimenti individuati all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., dal giudice togato;
- assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale;
- supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con le ulteriori limitazione introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.

Al fine di garantire la massima coerenza della giurisprudenza di ogni ufficio e di ciascuna sezione, nonché la necessaria vigilanza sui giudici onorari, è stata introdotta la figura del "giudice coordinatore e referente dei g.o.t.", normalmente coincidente con il presidente di sezione, allorquando ai giudici onorari venga assegnato un ruolo. Analoghe responsabilità vengono riconosciute in capo al giudice togato titolare di un ruolo aggiuntivo e, per questo, affiancato da un g.o.t.

l) *Organizzazione e gestione delle udienze.*

È stato chiarito l'ambito di autonomia riconosciuto al giudice civile nell'organizzazione e nella gestione delle udienze, ribadendo un principio già in passato affermato dal C.S.M., in base al quale tale autonomia non può comportare l'esonero dalle udienze individuate nella tabella, salvo che non ricorrano motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al dirigente dell'ufficio.

m) *Composizione dei collegi.*

È stato chiarito che il divieto posto dall'art. 110, quinto comma, O.G., di destinare più di un applicato a un medesimo collegio, non opera nei casi in cui l'applicazione sia disposta *ad processum*, ossia allo scopo di terminare un processo già incardinato.

n) *Corte di Cassazione.*

Si è specificato che l'intero procedimento disegnato per la redazione della proposta tabellare per gli uffici di merito ai paragrafi 3 e ss. è applicabile anche alla Corte di cassazione.

Si è previsto il coinvolgimento anche dei Presidenti di sezione non titolari e del Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Cassazione (nell'ambito delle competenze istituzionali sue proprie).

Si è prevista la possibilità del cumulo, per i consiglieri, tra assegnazione alle c.d. sezioni filtro ed assegnazioni ad altra sezione ordinaria del medesimo settore, civile o penale, con l'attribuzione di un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurati alla pendenza della sezione ordinaria, affinché lo stesso consigliere possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale.

Tra i criteri per la nomina dei Presidenti titolari, l'anzianità di servizio nell'ufficio in qualità di Presidente di sezione ha assunto un ruolo solo residuale.

I compiti di collaborazione dei Presidenti non titolari nell'organizzazione della sezione sono stati estesi oltre il ristretto ambito della prevenzione dei contrasti inconsapevoli.

Si è prevista l'applicabilità della procedura di nomina dei collaboratori dei Dirigenti, disciplinata dal par. 33.7, anche alla nomina dei componenti dell'ufficio del Segretariato Generale e dei Direttore e Vice Direttori del C.E.D.

Si è specificata la platea degli aspiranti tra i quali scegliere il Direttore e i Vice Direttori dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Sono stati infine dettagliati i criteri di scelta dei componenti delle Sezioni Unite ed è stata disciplinata la relativa procedura.

**CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI GIUDICANTI PER IL TRIENNIO 2012/2014**

INDICE

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti

1. - *Tabelle degli uffici giudicanti*

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle

2. - *Struttura della Proposta Tabellare*
3. - *Redazione della proposta di tabella*
4. - *Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati*
5. - *Esiti delle interlocuzioni preliminari*
6. - *Deposito della proposta di tabella*
7. - *Osservazioni sulla proposta tabellare*
8. - *Parere del Consiglio Giudiziario*
9. - *La Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze*
10. - *Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata*
11. - *Adozione ed entrata in vigore delle tabelle*
12. - *Periodo feriale*
13. - *Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari*
14. - *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella*
15. - *Violazione delle disposizioni in materia tabellare*
16. - *Osservanza delle direttive in materia tabellare*
17. - *Fascicolo dell'ufficio giudiziario*

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

18. - *Organizzazione dell'ufficio*
19. - *Numero e dimensionamento delle sezioni*
20. - *Criteri organizzativi delle sezioni*
21. - *Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d'Appello*
22. - *Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale*
23. - *Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro*
24. - *Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona*
25. - *Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale*
26. - *Sezione GIP/GUP*
27. - *Tribunale del Riesame*
28. - *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1*
29. - *Sezioni stralcio*
30. - *Sezioni distaccate*
31. - *Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.*
32. - *Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).*

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

- 33. - *Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale*
- 34. - *Presidenti di Sezione di Corte di Appello*
- 35. - *Presidente di Sezione del Tribunale*
- 36. - *Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale*
- 37. - *Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Non conferma di tali incarichi.*
- 38. - *Sezioni distaccate*

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso uffici.

- 39. - *Mobilità interna*
- 40. - *Concorsi interni. Legittimazione*
- 41. - *Criteri di valutazione*
- 42. - *Scambio di posti*
- 43. - *Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi*
- 44. - *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione*
- 45. - *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia*
- 46. - *Assegnazione di Presidenti di Sezione*
- 47. - *Assegnazione alle sezioni distaccate*
- 48. - *Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio*
- 49. - *Termini di permanenza nell'incarico*
- 50. - *Trasferimenti d'ufficio*
- 51. - *Incompatibilità ex artt.18 e 19 O.G.*

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari

- 52. - *Precostituzione del giudice. Principi generali*
- 53. - *Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.*
- 54. - *Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP*
- 55. - *Assegnazione degli affari negli uffici minorili*
- 56. - *Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di Sorveglianza*
- 57. - *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione*
- 58. - *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione*
- 59. - *Astensione, ricazione e impedimento. Criteri di sostituzione*
- [60.- *Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98*]

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

- 61. - *Giudici onorari di tribunale*

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi

- 62. - *Calendario e ruolo delle udienze*
- 63. - *Criteri di composizione dei collegi*
- 64. - *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, negli uffici di sorveglianza, nelle sezioni agrarie*
- 65. - *Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello*
- 66. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati*

Capo IX
Funzioni particolari

- 67. - *Referente informatico*
- 68. - *Referente per la formazione.*
- 69. - *Componenti del Comitato Scientifico*
- 70. - *Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione*
- 71. - *Commissari agli usi civici*

Capo X
Corte di Cassazione

- 72. - *Formazione della tabella*
- 73. - *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*
- 74. - *Costituzione dei collegi*
- 75. - *Assegnazione degli affari alle sezioni*
- 76. - *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori*
- 77. - *Assegnazione degli affari penali*
- 78. - *Sezioni Unite*

Capo XI
Sostituzione di circolari precedenti

- 79. - *Sostituzione di circolari precedenti*

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti.

1. – Tabelle degli uffici giudicanti

1.1 – Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo dei medesimi e concorrono ad assicurare l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

1.2 – Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-*bis*, secondo comma, O.G.;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito.

In tabella devono essere indicati i magistrati in servizio nell'Ufficio i quali usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle

2. – Struttura della Proposta Tabellare

La proposta tabellare si compone di due parti: il Documento Organizzativo Generale (DOG) e il progetto tabellare.

2.1 – Il Documento Organizzativo Generale (DOG), funzionale a chiarire le ragioni delle scelte organizzative, deve essere predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi e dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze – come risultanti dagli allegati dati statistici adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio - con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore/sezione. Le scelte organizzative terranno conto anche delle esigenze di tutela della maternità.

2.2 – Il Documento Organizzativo Generale (DOG) deve contenere:

- a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella;
- b) l'individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio successivo – tra i quali va necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio - e delle scelte organizzative adottate per realizzarli;
- c) l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo; si dovrà avere particolare riguardo alle controversie pendenti da oltre tre anni ed a quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale;
- d) una relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sull'incidenza dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
- e) l'analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari,

tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;

- f) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente Tabella;
- g) l'indicazione delle ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta tabellare si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- h) una relazione, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, con indicazione del relativo piano di sviluppo triennale da redigere sentito il referente distrettuale per l'informatica;

2.3 – Il Progetto Tabellare costituisce la concreta e reale proposta di organizzazione dell'ufficio e deve stabilire specificamente quanto indicato al par.1.2, capo I, della presente circolare.

2.4 – Il Presidente, nell'ipotesi in cui assuma l'incarico direttivo nel corso del triennio di validità della tabella, deve predisporre, entro sei mesi dal suo insediamento, una relazione utile a rappresentare la situazione dell'ufficio all'atto della presa di possesso e a indicare gli obiettivi che intende perseguire. Tale relazione va tempestivamente inviata al Consiglio Superiore della Magistratura e allegata al Documento Organizzativo Generale già predisposto. Essa è posta a fondamento delle eventuali variazioni tabellari che il dirigente intende apportare alla tabella vigente, anche facendo ricorso alla procedura d'urgenza, sulla base dell'analisi da lui effettuata.

2.5 – Con la redazione del Documento Organizzativo Generale o della relazione di cui al par. 2.4 il capo dell'ufficio assume l'impegno di realizzarne gli obiettivi.

2.6 – Al DOG vanno allegati i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che vanno altresì inviati al Consiglio Giudiziario per essere inseriti nel fascicolo di cui al par. 17.

3. – Redazione della proposta di tabella

3.1 – Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, che provvedono a inserire i relativi dati nel modulo informatico standardizzato.

3.2 – Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

- a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito tutti gli elementi di analisi di cui al par. 2 della presente circolare. Nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori; deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale;
- a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- a consultare la Commissione Flussi di cui al par. 9 per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze, e i Comitati Pari Opportunità decentrati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

3.3 – Nella segnalazione i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti suindicati.

3.4 – La proposta di tabella della Corte di Cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle riunioni con i Presidenti di Sezione, anche non titolari, e acquisito il parere formulato dal Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione.

3.5 – I Dirigenti devono provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio di cui al par. 3.2:

- a. entro il 1 ottobre 2011 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci unità
- b. entro il 15 ottobre 2011 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a quaranta unità
- c. entro il 15 novembre 2011 nei Tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta unità e presso la Corte di Cassazione.

4. – Interlocazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.5, i Dirigenti richiedono al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio.

5. – Esiti delle interlocazioni preliminari

I Dirigenti degli Uffici Giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 3 e 4 e motivano le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni formulate dai magistrati dell'ufficio o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

6. – Deposito della proposta di tabella

6.1 – La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei par. 3.2, 3.4. e 4 va inserita nel modulo informatico standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Per i Tribunali di cui al par. 3.5 lett. c e per la Corte di Cassazione il deposito può essere differito, previa indicazione delle ragioni del ritardo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012.

Copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato.

6.2 – Decorsi i termini indicati, non è più ammesso il deposito della proposta tabellare, salvo differimento del termine al 30 giugno 2012 esclusivamente in caso di subentro, nel primo semestre del triennio, di un nuovo titolare nell'incarico direttivo, ma rimane in vigore il progetto tabellare del triennio precedente, cui potranno essere apportate le variazioni eventualmente necessarie, a norma del par. 13. L'ingiustificato omesso deposito della segnalazione tabellare entro il termine indicato è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

6.3 – Il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 7.1 anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso della facoltà di cui al par. 4.

7. – Osservazioni sulla proposta tabellare

7.1 – Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati, anche onorari, degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, al Consiglio Direttivo presso la Corte entro 10 giorni dalla

comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

7.2 – La disciplina di cui al punto che precede si applica anche alle osservazioni formulate dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del par. 6.3.

8. – Parere del Consiglio Giudiziario

8.1 – Decorsi i termini previsti dal paragrafo 7.1, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni presentate.

8.2 – Al Consiglio Giudiziario compete, in ogni caso, autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base della Proposta Tabellare e dell’idoneità di quest’ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

A tal fine, presso il Consiglio Giudiziario opera la “Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze”, come disciplinata dal paragrafo 9.

8.3 – Il Consiglio Giudiziario esprime motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, nonché, sentita la Commissione Flussi, in ordine alla correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell’ufficio e sull’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche in ragione dei risultati conseguiti nel triennio precedente; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

8.4 – Il Consiglio giudiziario esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro:

- a. 45 giorni per i Tribunali di cui al paragrafo 3.5. lett. a;
- b. 60 giorni per i Tribunali di cui al paragrafo 3.5. lett. b;
- c. 90 giorni per i Tribunali di cui al paragrafo 3.5. lett. c e per le Corti di Appello.

Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro 45 giorni.

Il termine decorre dalla ricezione della proposta e può essere superato solo per eccezionali ragioni, delle quali il parere deve dare compiutamente conto. Non costituisce “eccezionale ragione” la complessità della proposta tabellare, bensì il numero delle tabelle da esaminare contestualmente.

Qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve prima informarne il dirigente dell’ufficio interessato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può modificare l’originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio Giudiziario.

Nel corso dell’interlocazione per un periodo non superiore a trenta giorni i termini di cui al par. 8.4 sono sospesi.

Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito nel modulo informatico standardizzato, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell’iter di formazione della proposta.

8.5 – Il Presidente della Corte di Appello, valutati il parere del Consiglio Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell’ufficio, conferma ovvero modifica l’iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

8.6 – L’ingiustificato mancato rispetto dei termini su indicati è valutato ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi al Presidente della Corte di Appello, quale responsabile dell’organizzazione del Consiglio Giudiziario.

9. – La Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze

9.1 – La Commissione Flussi è composta:

- a) nei Distretti con un massimo di trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del

- distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica;
- b) nei Distretti con oltre trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica.

La Commissione deve avvalersi della collaborazione dell'Ufficio dei referenti distrettuali per l'informatica, del CISIA, dei magistrati referenti informatici dei singoli uffici designati ai sensi del par. 67.3, dei magistrati eventualmente designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici, dei Comitati Pari Opportunità decentrati, dei dirigenti delle Cancellerie interessate e dei funzionari statistici, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali.

9.2 – Ciascuna Commissione Flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Giudiziario presso cui opera, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse.

Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione e deve privilegiare soluzioni che ne favoriscano la flessibilità e la regolarità.

Tra i componenti di sua designazione il Consiglio Giudiziario indica il Presidente della Commissione, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori, la formulazione dell'ordine del giorno e l'assegnazione delle pratiche ai relatori.

9.3 – La Commissione Flussi può essere periodicamente interpellata dal Consiglio Giudiziario e dai singoli dirigenti per ottenere una analisi dei dati generali degli uffici del distretto.

10. – Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata

10.1 – La proposta di tabella formulata dal Presidente della Corte d'Appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, deve essere inserita nel modulo informatico standardizzato immediatamente dopo l'esaurimento della procedura di cui ai paragrafi precedenti.

Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio Direttivo.

Contestualmente deve essere inviata l'ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non inserite, e deve essere comunicato al Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati. La competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede all'esame della proposta di tabella entro novanta giorni dall'inserimento nel modulo informatico standardizzato.

10.2 – Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l'ufficio alla data del 30 ottobre 2011, indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell'ufficio.

11. – Adozione ed entrata in vigore delle tabelle

11.1 – La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.

11.2 – Fino alla adozione della tabella ai sensi del paragrafo 11.1, resta in vigore la tabella precedentemente formata.

11.3 – Nel caso di mancata approvazione della tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura il dirigente dell'ufficio deve predisporre, nel termine di giorni 30 dalla ricezione della

comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera. Il nuovo progetto tabellare dovrà essere approvato con le modalità previste dai paragrafi 7 e ss. In caso di mancato rispetto del termine suddetto resta in vigore il progetto tabellare approvato per il triennio precedente.

11.4 – All’esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato deve essere trasmessa per via telematica – utilizzando l’indirizzo di posta elettronica di ufficio - copia della tabella del proprio ufficio, così come approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente della Corte di Appello invia copia della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare.

Copia del progetto tabellare approvato è depositata nella Segreteria del Consiglio Giudiziario, per consentirne l’esame da parte degli interessati, ed inserita nel sito web dell’ufficio, ove esistente.

11.5 – Il nuovo progetto tabellare può essere dichiarato immediatamente esecutivo dai dirigenti degli uffici giudiziari, qualora non comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell’ufficio con riguardo, in particolare, sia alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale sia al dimensionamento ed alla specializzazione delle sezioni sia all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, ma determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari. In tal caso l’esecutività del progetto è condizionata all’unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

12. – Periodo feriale

12.1 – I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il 20 aprile 2012, 20 aprile 2013 e il 20 aprile 2014.

12.2 – Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;
- b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6;
- c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell’ufficio;
- d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

12.3 – Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte indicate al paragrafo 12.1, elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare; ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ciascun anno.

12.4. – Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del par. 12.2, lett. d).

13. – Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari

13.1 – Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare, seguendo tutte le fasi della procedura ordinaria prevista dai par. 3 e ss. della presente circolare, ivi compresa la necessaria interlocuzione, rispettivamente, con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Giudiziario

nonché con i Comitati Pari Opportunità decentrati nell'ambito delle loro competenze istituzionali, e le modalità di adozione e di entrata in vigore.

13.2 – Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l'immediata esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 62.6.

14. – Provvedimenti urgenti di modifica della tabella

14.1 – I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

14.2 – Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro 7 giorni, ed al Presidente della Corte di Appello.

Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate ed il parere del Consiglio Giudiziario devono essere trasmessi entro il termine di 15 giorni dall'adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.

Decorso tale termine, il Presidente della Corte di Appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio Giudiziario non ancora espresso.

Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

14.3 – I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

14.4 – Si applica la disposizione del par. 8.6.

15. – Violazione delle disposizioni in materia tabellare

15.1 – Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile, confermando o annullando il provvedimento.

16. – Osservanza delle direttive in materia tabellare

16.1 – L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.

16.2 – I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, come pure il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati in occasione del conferimento, come della conferma, di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.

16.3 – Fermo restando quanto previsto dalle Circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946.

17. – Fascicolo dell'ufficio giudiziario

17.1 – Tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, vanno trasmessi al Consiglio Giudiziario, che li raccoglie in un apposito fascicolo.

17.2 – Le delibere dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono comunicate al Consiglio Giudiziario competente, per l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio interessato.

17.3 – Il Consiglio Giudiziario segnala al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi del par. 15, all'esito delle periodiche verifiche disposte.

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

18. – Organizzazione dell'ufficio.

18.1 – L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.

18.2 – I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

18.3 – In ogni caso in cui vi siano esigenze di riconversione, il magistrato assegnato a una sezione civile o penale può essere a sua domanda coassegnato parzialmente ad altra sezione o a diverso settore, purché senza esonero dalla sezione di provenienza e per finalità formative.

19. – Numero e dimensionamento delle sezioni

19.1 – La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di Sezione, ex art. 46, quinto comma, O.G.

19.2 – Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare e specificamente:

- a) della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza.
- b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;
- c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 61.

In deroga a quanto previsto dal par. 19.1, sono possibili sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.

19.3 – Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare le ragioni della scelta con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale.

19.4 – Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i dirigenti degli uffici devono destinare gli stessi, avuto riguardo ai relativi carichi di lavoro, esclusivamente al settore civile o al settore penale, eventualmente in coassegnazione.

20. – Criteri organizzativi delle sezioni

20.1 – La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata alla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e siano dirette ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

20.2 – L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

20.3 – I magistrati sono destinati a svolgere funzioni sia collegiali sia monocratiche. Possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche in ragione di concrete esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali.

La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi 39.4, 39.5 e 39.6.

20.4 – Gli affari di cui al D. Lgs. n. 286/1998 tuttora di competenza del giudice ordinario, salve eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici magistrati.

La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

21. – Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d'Appello

21.1 – Nell'organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all'interno delle singole sezioni. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina prevista dall'art.19 del D.Lvo 160 del 2006 ed al relativo Regolamento del CSM 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico. La coassegnazione a norma del par. 18.3 non rileva ai fini della permanenza massima nella medesima posizione tabellare.

21.2 – Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificate professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all'istanza di giurisdizione.

21.3 – I Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.

21.4 – Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l'accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materie.

21.5 – I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti di Appello.

22. – Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale

22.1 – Nei tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta.

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par. 49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l'analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

23. – Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro

23.1 – Presso i tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro.

23.2 – In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari devono, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

24. – Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona

24.1 – In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, con eventuale subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare.

I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente paragrafo, cui siano assegnate funzioni di giudice tutelare, partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie.

25. – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

25.1 – Presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia opera la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003.

25.2 – La sezione è composta da almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un presidente di sezione, deve essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par. 36 della presente circolare, nella proposta di tabella.

25.3 – Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione che si occupa in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell'organico della sezione e comunque per un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.

Nei casi in cui non può essere applicata tale direttiva, i magistrati destinati alla sezione sono assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.

25.4 – L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate deve, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si può pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale sono assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata.

25.5 – Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari può, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

26. – Sezione GIP/GUP

26.1 – La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in più di due sezioni.

26.2 – La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando viene destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.

La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo paragrafo 36.

26.3 – Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, deve comunque essere assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.

Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p.

I dirigenti degli uffici devono espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.

Il dimensionamento della sezione GIP/GUP deve tenere espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare.

Ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

26.4 – Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le limitazioni previste dal successivo paragrafo 39.

26.5 – La sezione o l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l'ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità.

Il divieto non opera comunque per i tribunali per i minorenni.

27. – Tribunale del Riesame

27.1 – Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del Distretto di Corte d'Appello devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

27.2 – I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.

27.3 – Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.

Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, deve avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

27.4 – Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere adottati nell'osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:

a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di GIP/GUP;

b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.

Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità *ex art. 34 c.p.p.*, allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

28. – *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1*

28.1 – Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

28.2 – Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che hanno almeno la seconda valutazione di professionalità o superiore ad essa, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

28.3 – Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali deve essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

28.4 – L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

28.5 – In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

28.6 – Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, deve essere ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

29. – *Sezioni stralcio*

29.1 – Allo scopo di raggiungere l'obiettivo dello smaltimento dei procedimenti civili individuati dall'art. 1 della l. 22 luglio 1997, n. 276, i Presidenti di Tribunale possono adottare le soluzioni organizzative ritenute più congrue, ivi compresa la distribuzione delle cause tra tutti i magistrati addetti al settore civile, secondo criteri oggettivi.

30. – Sezioni distaccate

30.1 – La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'eventuale esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni distaccate;
- c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni distaccate.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono precisare, tenuto conto della prevalenza dell'impiego, quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

In ogni caso l'assegnazione esclusiva o congiunta alle sezioni distaccate deve essere disposta secondo la previsione del par.19.5.

30.2 – Per l'assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni distaccate trova applicazione il successivo paragrafo 39.

30.3 – Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale devono tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione.

Alle proposte devono essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgono a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a ciascuna sede.

31. – *Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.*

31.1 – Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

31.2 – Alle sezioni previste dal par.31.1, in applicazione dell'art. 4, D. Lgs. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

31.3 – Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

31.4 – I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

32. – *Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).*

32.1 – I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari.

32.2 – La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

33. – Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale

33.1 – I Presidenti di Corte d'Appello ed i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

33.2 – Nella proposta tabellare deve essere indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte di Appello ed ai Presidenti di Tribunale.

33.3 – Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata e/o la presidenza di collegi qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare deve essere indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive.

Nella proposta tabellare devono essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere.

33.4 – Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono altresì indicare quali delle attività di direzione dell'ufficio di cui all'art. 47 O.G. il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di Sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del paragrafo 35.

33.5 – L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, deve avvenire con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione.

33.6 – Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il Presidente del Tribunale, qualora ritenga di delegare altro magistrato dell'ufficio, designa il Presidente di Sezione a cui è attribuita la materia.

L'attribuzione della delega ad altri magistrati dell'ufficio diversi dal presidente di sezione può essere adottata solo in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore.

33.7 – I presidenti di tribunale e di corte di appello possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione e che questi dimostrino di non poter espletare.

Il numero dei magistrati collaboratori deve essere rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio e predeterminato nel Documento organizzativo generale.

La nomina deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio, seguendo la procedura tabellare. La motivazione deve dar conto delle esigenze dell'ufficio che giustificano il conferimento di compiti specifici, delle ragioni per le quali non è possibile attribuire tali compiti a un presidente di sezione nonché dei criteri seguiti nella scelta, sindacabili solo nei casi di manifesta inadeguatezza o di palese difetto di motivazione.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

Dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio, nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.

33.8 – Non è consentita alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati collaboratori.

34. – Presidenti di Sezione di Corte di Appello

34.1 – L'assegnazione di più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata.

34.2 – L'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione.

34.3 – La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi deve essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione. In ogni caso i presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento. In particolare nelle sezioni penali la selezione va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'art. 568 comma 5 c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerale a norma dell'art. 599 c.p.p. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006.

34.4 – Le disposizioni di cui al successivo par. 35 si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Sezione di Corte d'Appello.

35. – Presidente di Sezione del Tribunale

35.1 – Il Presidente di Sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-*quater*, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del Documento Organizzativo Generale.

35.2 – Le proposte tabellari – qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione – debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

35.3 – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di sezione.

35.4 – Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di Sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

35.5 – Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

35.6 – Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione.

La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che

non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato impone la sua immediata sostituzione.

La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

35.7 – La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione. In ogni caso i presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento, anche ai fini di quanto previsto dal par. 62.5.

35.8 – La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali i Presidenti di Sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, deve essere realizzato comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio, al quale deve essere inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali. Il Presidente cura la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tali verbali entro il 20 dicembre di ciascun anno.

35.9 – La proposta tabellare deve altresì indicare la sezione o le sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini di cui ai paragrafi 35.7 e 35.8.

35.10 – Per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione ed il Presidente Aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui al punto 35.7. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

Nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati può essere prevista l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti od impediti.

La proposta tabellare deve indicare espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie.

36. – Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale

36.1 – Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

36.2 – La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità di servizio

nell'ufficio e nel ruolo. L'anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

36.3 – Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

36.4 – Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della proprietà industriale ed intellettuale e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

Dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.

36.5 – Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

In ogni caso il magistrato incaricato deve provvedere a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento.

Si applica il paragrafo 35.8.

37. – Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Non conferma di tali incarichi

37.1 – Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell'eventuale decorso del termine massimo di durata o della intervenuta non conferma delle funzioni direttive o semidirettive nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro

37.2 – Diversamente dai magistrati decaduti dagli incarichi direttivi o semidirettivi per decorrenza del termine massimo di durata delle relative funzioni nella medesima sede, il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio, ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006, non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione.

38. – Sezioni distaccate

38.1 – L'organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l'incarico nell'osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo 36.

Compito precipuo del coordinatore è quello di assicurare il rispetto delle previsioni tabellari nella distribuzione del lavoro e nella sostituzione dei magistrati assenti, impediti o astenuti.

L'individuazione del coordinatore della sezione distaccata va effettuata in occasione della predisposizione della proposta di tabella di organizzazione dell'ufficio oppure in caso di trasferimento ad altra sede o posizione tabellare del magistrato già individuato come coordinatore della sezione e comunque in caso di suo sopravvenuto impedimento.

Il magistrato incaricato del coordinamento della sezione distaccata non può essere esonerato dal lavoro giudiziario.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

38.2 – Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-*quinquies*, primo comma, O.G.

Il provvedimento, se relativo a singoli procedimenti, va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta audizione delle parti, le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l'adozione, le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio, le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del giudice incaricato della trattazione.

38.3 – Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-*quinquies*, *II comma*, O.G. relativamente a gruppi omogenei di procedimenti. Il provvedimento deve essere adottato sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare.

38.4 – Nelle proposte tabellari oppure nel corso del triennio, il Presidente del Tribunale può proporre, ai sensi dell'art. 48 *quater*, III comma, O.G. che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante nonché l'arco temporale, eventualmente predeterminato, entro il quale è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del triennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per la deliberazione dell'art. 48 *quater*, terzo comma, O.G.

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

39. – Mobilità interna

39.1 – L'organizzazione dell'ufficio deve favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri, soprattutto nella prima fase della carriera del magistrato, la diffusione delle competenze, coerentemente ai principi e agli obiettivi delineati del Documento Organizzativo Generale.

39.2 – I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d'ufficio di cui al successivo paragrafo 50.

39.3 – Nel caso di magistrati che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 45.1, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari nè della sede di esercizio delle funzioni.

39.4 – Ai magistrati entrati nell'Ordine Giudiziario successivamente al 31 luglio 2007 si applica la disposizione di cui all'art.13 del D.Lvo n.160 del 2006, salve le deroghe di cui all'art. 7 bis comma 2 quinquies dell'Ordinamento giudiziario ed all'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

39.5 – I magistrati entrati nell'Ordine Giudiziario prima del 31 luglio 2007 e che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità non possono essere destinati, salvo che già svolgessero le relative funzioni o ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate:

- 1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali;
- 2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP.

39.6 – Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti da un ufficio di Procura, si applica la disposizione di cui all'art.13 comma 4 del D.Lgs. n. 160 del 2006. La successiva attribuzione di funzioni penali non è ammessa prima del decorso di cinque anni.

40. – Concorsi interni. Legittimazione

40.1 – Negli uffici giudiziari, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i dirigenti, sentiti i presidenti di sezione, debbono attenersi ai seguenti criteri:

- a) dare comunicazione, anche soltanto per via telematica, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Dirigente deve stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta;
- b) il magistrato non può essere a domanda assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio il passaggio, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla sua copertura.

40.2 – I concorsi ordinari devono essere svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal CSM ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 49 della circolare.

40.3 – Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza ed entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti.

Nella comunicazione dei posti da coprire il Presidente deve indicare la data da cui si è determinata la vacanza.

I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.

La data di scopertura del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l'aspirante

il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta.

Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

40.4 – Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

40.5 – I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

41. – Criteri di valutazione

41.1 – Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione della attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire;

b) anzianità di servizio nell'ufficio;

c) anzianità nel ruolo.

I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. Nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applica il criterio di cui al par. 36.2.

L'esistenza in concreto di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. nella sede di provenienza risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

Ai fini dell'assegnazione di sedi distaccate si terrà, altresì, conto delle situazioni previste dall'art. 21 L. 104/1992.

41.2 – Nella valutazione delle attitudini, il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. Allo stesso modo il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza almeno biennale nell'esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l'assegnazione dei relativi posti.

41.3 – Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il criterio previsto dal paragrafo 41.4.

I medesimi criteri valgono per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, regolamentate con D. Lgs. n. 168 del 2003, per la quale sono tenute in considerazione anche le esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato.

41.4 – Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati al 41.3 e da quelli di GIP/GUP, prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo.

41.5 – La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.

41.6 – La proposta di cui al punto 41.5 deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.

È fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

42. – Scambio di posti

42.1 – È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

42.2 – Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

43. – Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi

43.1 – In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

43.2 – Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto.

Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

43.3 – Il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi.

44. – Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione

44.1 – Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si fa fronte mediante l'istituto della supplenza.

44.2 – Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore; nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 39.4, 35.5 e 35.6; in caso di esito

negativo del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante.

La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

44.3 – In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in soprannumero rispetto all'organico della sezione. L'anzianità di servizio nell'ufficio ai sensi del paragrafo 41.1 lett. b) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

45. – Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia

45.1 – Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

45.2 – In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

Le specifiche modalità con le quali viene data attuazione all'obbligatoria disposizione di cui al punto 45.1 devono essere individuate in relazione al caso concreto. Nel settore civile può essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato può essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici GIP/G.U.P. il magistrato può essere esentato dai turni per gli affari urgenti e dalle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.

45.3 – Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

45.4 – Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

45.5 – Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dal paragrafo 14.

45.6 – Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992.

46. – Assegnazione di Presidenti di Sezione

46.1 – Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei Presidenti di Sezione.

47. – Assegnazione alle sezioni distaccate

47.1 – Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma 45.1.

47.2 – Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell'art. 21, 2° comma legge 104/1992, deve essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata o tra diverse sezioni distaccate.

48. – Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio

48.1 – I magistrati ordinari all'esito del tirocinio, oltre a quanto previsto dal paragrafo 39.4, in occasione del conferimento delle funzioni non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

48.2 – Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire.

I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai MOT destinati all'ufficio la scelta, in ordine di ruolo.

Le necessarie proposte di variazione tabellare – la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell'ufficio assegnatogli – devono senza indugio essere comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario competente ed ai magistrati interessati.

48.3 – Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell'ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

49. – Termini di permanenza nell'incarico

49.1 – La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura 13 marzo 2008 dettato in materia.

49.2 – Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto Regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli.

49.3 – I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati al par.40 della presente circolare. Nel caso in cui, decorso il suddetto termine, costoro non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l'ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all'esito dell'ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, ad uno di quelli

vacanti non pubblicati. Nel corso di tale semestre il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell'Ufficio e a cui i suddetti magistrati devono partecipare. Questi ultimi, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione. Nell'ipotesi in cui neanche all'esito di tale ultimo concorso risultino assegnatari del posto richiesto, gli stessi sono trasferiti d'ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso.

49.4 – Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispose l'elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere proroga ex art.19 co.1 del D.Lvo n.160/2006 per alcuni ovvero non intende per altri. L'elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al CSM per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio Giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza.

49.5 – Per gli uffici a pieno organico – da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell'ufficio - deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d'ufficio ai sensi del successivo par.50 della Circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d'ufficio il giudice interessato dalla procedura.

49.6 – E' comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui al par.42 della presente Circolare.

50. – *Trasferimenti d'ufficio*

50.1 – Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;
- b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- d) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal Regolamento consiliare 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui al par.49.3;
- e) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile con quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.;
- f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 51.2;
- g) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

50.2 – Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio nell'ufficio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

50.3 – Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

50.4 – Nel caso di cui alla lettera d) il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di cinque anni.

La stessa disposizione si applica anche all'atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori

ruolo all'ufficio di provenienza, quando tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all'attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, meno di cinque anni.

51. – Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

51.1 – L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.

51.2 – Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio. Si applica in quanto compatibile il procedimento previsto dal par. 49.

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari.

52. – Precostituzione del giudice. Principi generali

52.1 – L'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell'ufficio. Fermi il dovere di vigilanza e il potere sostitutivo del dirigente, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari, l'attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47 quater O.G.

Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi predeterminati nella proposta tabellare.

52.2 – Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.

52.3 – I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari (e, in specie, di determinazione del relatore per le singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

52.4 – Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

53. – Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.

53.1 – La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte.

54. – Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP

54.1 – La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.

54.2 – Nel determinare i criteri, obbiettivi e predeterminati, per l'assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità.

54.3 – I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi.

55. – Assegnazione degli affari negli uffici minorili

55.1 – L'assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obbiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali.

55.2 – Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato .

55.3 – Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

56. – Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di Sorveglianza

56.1 – L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali deve avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato – in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi – con altri criteri automatici. Per i condannati liberi devono essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

56.2 – L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza deve avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati deve tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.

56.3 – Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

56.4 – Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

57. – Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione

57.1 – Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe devono essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati.

Trova applicazione la previsione di cui al par. 14.3.

57.2 – Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio deve indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti, assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività

processuale già svolta.

Va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui al par. 14.3.

57.3 – Il presidente del collegio designa il componente estensore nel rispetto dei criteri prefissati di cui al par. 52.1; deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

58. – Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione

58.1 – Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Sezione delle Corti d'Appello.

59. – Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione

59.1 – Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti.

59.2 – I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e di regola automatici; il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta, soprattutto nel caso di deroga ai criteri automatici previsti in Tabella.

[60. – Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98]

Capo VII

Giudici onorari di tribunale.

61. – Giudici onorari di tribunale

61.1 – Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, previa consultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G..

61.2 – La proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
- c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L'utilizzo dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:

1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma,

c.p.c.;

2) In caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie:

a) per il settore civile:

- societaria e fallimentare;
- proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

- i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

3) Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.

61.3 – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

61.4 – Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici onorari di tribunale i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, oppure mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni, ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

61.5 – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

61.6 – Ogni anno il dirigente dell'ufficio, entro il 31 dicembre, trasmette al Consiglio Giudiziario ed al CSM una relazione, da inserire nel fascicolo di cui al par. 17, sulle modalità di utilizzo dei GOT e sui risultati conseguiti.

61.7 – Le norme di questo capo si applicano in quanto compatibili anche al ruolo dei magistrati onorari eventualmente istituiti in via temporanea.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

62. – *Calendario e ruolo delle udienze*

62.1 – Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato.

62.2 – Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt.113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 d.lgs. n.273/1989 nonché degli artt.102 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio. L'autonomia nell'organizzazione e nella gestione delle udienze riconosciuta al giudice civile dagli art. 175 e 168 bis, comma 5, c.p.c. e dagli art. 81 e 81 bis disp. att. c.p.c. non esclude che il magistrato sia tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al capo dell'ufficio.

62.3 – Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. c.p.p., i criteri

obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale.

I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato.

Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

62.4 – Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72, ultimo comma, O.G.

A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo.

62.5 – I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e promuovere moduli orari razionali, anche frazionati, per la trattazione dei singoli processi.

Vigilano altresì sulla predisposizione, nel settore civile di un calendario del processo, e nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, redatti sulla base della selezione preliminare delegata ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel DOG.

62.6 – In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti, sia in primo che in secondo grado, devono contenere l'indicazione di almeno 6 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L'individuazione di tali giorni deve essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori Generali di concerto con i referenti per la formazione distrettuali.

63. – Criteri di composizione dei collegi

63.1 – I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

63.2 – Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano dei magistrati con pari valutazione di professionalità componenti il collegio.

63.3 – Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

63.4 – Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza, garantendone la precostituzione e la periodica stabilità, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

63.5 – In ogni caso la potenziale gravidanza della donna magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate ai paragrafi 45.1. e 47.1. non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

64. – Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie

64.1 – Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati

degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

64.2 – Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

64.3 – Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art. 50-*bis*, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R. n. 449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

64.4 – Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art. 70-*bis* lett. c), legge n. 354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art. 70-*bis* lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.

64.5 – Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.

65. – Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

65.1 – Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

65.2 – La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

65.3 – Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

66. – Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati

66.1 – Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.), salvo che si tratti di applicazioni disposte ai sensi dei parr. 30 e 40 della circolare consiliare dettata in materia.

66.2 – Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

66.3 – Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

66.4 – Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

Capo IX **Funzioni particolari**

67. – Referente informatico

67.1 – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno

dell'ufficio.

Il referente informatico può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare di cui al capo II della Circolare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

67.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della Giustizia.

67.3 – Il referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

A tal fine il referente informatico comunica il provvedimento adottato al dirigente dell'ufficio il quale provvede alla relativa variazione tabellare .

67.4 – Il referente informatico redige una relazione al termine di ciascun anno di attività nella quale dà atto delle attività svolte, dell'impiego delle risorse e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere.

67.5 – L'incarico di referente informatico è incompatibile con quello di referente per la formazione, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

68. – Referente per la formazione.

68.1 – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.

68.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

68.3 – Il referente per la formazione può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

68.4 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

68.5 – Il provvedimento di esonero deve essere adottato con variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera previa acquisizione del parere della Commissione per il Tirocinio e la formazione professionale relativamente alla percentuale di esonero.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

68.6 – L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di referente informatico, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

69. – Componenti del Comitato Scientifico e della Struttura Tecnica per l'Organizzazione

69.1 – La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato Scientifico e della S.T.O., le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la

misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 30% per i componenti del Comitato Scientifico, e del 25% per i componenti della S.T.O.

69.2 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Con variazione tabellare il Capo dell'ufficio dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato. La variazione tabellare deve essere immediatamente trasmessa al CSM per l'approvazione. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

69.3 – L'incarico di componente del Comitato Scientifico e di componente della S.T.O. è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

70. – Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione

70.1 – La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata come segue:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica;
- b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali;
- c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali;
- d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica;
- e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

70.2 – Il Consiglio Giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell'esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, e trasmettono la relativa delibera al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza ovvero al Primo Presidente, i quali devono indicare con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una riduzione del numero delle udienze, riproducendole nei criteri di assegnazione dell'Ufficio.

L'esonero non è rinunciabile.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

70.3 – Il Presidente della Corte d'Appello ed il Primo Presidente, in occasione della prima seduta rispettivamente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, comunicano al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi di tutti i componenti, togati e laici, nonché eventuali sostituzioni, indicando, inoltre, specificamente il componente che svolge le funzioni di Segretario.

70.4 – L'incarico di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Comitato Scientifico.

70.5 – Il magistrato componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione deve, entro la prima seduta, rinunciare agli incarichi non cumulabili ai sensi del par.70.4. In mancanza di tale rinuncia opera la decadenza automatica dagli incarichi diversi da

quello di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, dichiarata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

70.6 – I componenti del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo non possono concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili ai sensi del par.70.4, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.

71. – Commissari agli usi civici

71.1 – Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.

71.2 – Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

71.3 – I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.

71.4 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con variazione tabellare, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Capo X

Corte di Cassazione

72. – Formazione della tabella

72.1 – In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

72.2 – Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata in applicazione dei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare e delle direttive indicate nei paragrafi 2 e ss., che permettono di tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, anche non titolari, dei consiglieri, nonché del parere del Consiglio Direttivo e del Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Cassazione nei limiti delle competenze istituzionali.

L'assegnazione a una delle cosiddette sezioni filtro (la sezione prevista dall'art. 376 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 47 legge n. 69/2009, e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128) può essere cumulata con l'assegnazione ad altra sezione ordinaria nel medesimo settore, civile o penale. In tal caso al magistrato con doppia assegnazione può essere attribuito un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurato alla pendenza della sezione ordinaria, perché possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale previsto per la sezione filtro. Si applica il par. 57.2.

72.3 – Nella proposta dovrà tenersi conto, in particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari, delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell'aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio. A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio quale Presidente di Sezione.

72.4 – Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di Sezione collaborano con il Presidente titolare all'organizzazione della Sezione, anche al fine di evitare l'insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni.

72.5 – Per la nomina dei componenti dell'ufficio del Segretariato Generale e del Direttore e Vice Direttore del C.E.D. si applica il par. 33.7.

72.6 – La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

73. – *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*

73.1 – La tabella organica del Massimario prevede un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale e uno per il settore civile, e due Coordinatori, egualmente destinati uno al settore penale e uno al settore civile.

La tabella indica puntualmente i criteri di assegnazione degli affari al fine di garantire la massima trasparenza e la specializzazione dei magistrati, nonché quelli adottati per la destinazione dei magistrati alle trattazioni di determinate materie; nella destinazione si deve tener conto delle indicazioni fornite dai magistrati in ordine alle loro specifiche competenze e si deve altresì assicurare nel tempo un adeguato ricambio che comunque valorizzi le specializzazioni del singolo giudice. In tale ambito può essere demandato al Direttore il potere di emanare direttive di dettaglio che tuttavia non possono modificare i criteri di assegnazione, la cui formulazione spetta soltanto al Primo Presidente esclusivamente nell'ambito della procedura tabellare.

73.2 – Il Direttore, i Vice Direttori e i Coordinatori sono nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore deve essere scelto tra i Presidenti di Sezione ed i consiglieri; i Vice Direttori devono essere scelti tra i consiglieri.

L'incarico di Direttore e di Vice Direttore ha durata pari a tre anni, tendenzialmente coincidenti con la durata della Tabella, ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia nominato Vicedirettore e Direttore la durata complessiva dei relativi incarichi non può comunque essere superiore ai sei anni.

I coordinatori devono essere scelti tra i giudici in organico all'Ufficio del Massimario e del ruolo. L'incarico di coordinatore ha la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza per due volte sino ad un massimo di tre anni.

Ogni altro incarico di collaborazione interna deve essere conferito secondo criteri di rotazione.

73.3 – L'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha come compito istituzionale lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

L'attività del Massimario si articola esemplificativamente nelle seguenti forme:

-massimazione delle decisioni civili e penali

-segnalazione dei contrasti

-relazioni preliminari per le Sezioni Unite

-relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi

La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario.

Ogni altra attività a cui possono essere addetti i magistrati dell'Ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione attraverso lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

74. – *Costituzione dei collegi*

74.1 – La proposta tabellare deve indicare:

a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione; nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in modo che la presidenza sia attribuita al consigliere più anziano che abbia maturato almeno tre anni di anzianità nell'ufficio

b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione e con provvedimento motivato;

c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

d) la composizione dei collegi deve essere predisposta almeno sei mesi prima della data dell'udienza.

75. – Assegnazione degli affari alle sezioni

75.1 – La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001, la sezione prevista dall'art. 376 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 47 legge n. 69/2009, e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128.

75.2 – La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni.

76. – Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori

76.1 – La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, che devono essere indicati nella proposta tabellare. A tal fine all'interno della sezione sono individuate aree omogenee di competenza specifica per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della Tabella.

In ogni caso la formazione dei collegi dovrà precedere la formazione dei ruoli d'udienza.

76.2 – I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee.

76.3 – Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

76.4 – La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

77. – Assegnazione degli affari penali

77.1 – Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

77.2 – I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

78. – Sezioni Unite

78.1 – La proposta tabellare deve indicare il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

78.2 – La proposta tabellare deve prevedere che le Sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo presidente e dal Presidente aggiunto, dai presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da magistrati di tutte le sezioni civili e penali, designati anche d'ufficio, che abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di quattro anni nell'ambito del settore civile o di quello penale. Il numero dei componenti deve essere di almeno cinque per ogni sezione civile e di almeno tre per ogni sezione penale, di cui un presidente non titolare. La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi.

La proposta tabellare deve prevedere che, inoltre, siano componenti delle Sezioni unite civili e penali due magistrati che svolgano le funzioni di coordinatori, uno per le Sezioni unite civili e uno per le Sezioni unite penali e che partecipino di norma come componenti a tutti i collegi.

78.3 – Nella formazione dei collegi deve essere assicurata la presenza di magistrati di tutte le sezioni.

L'assegnazione degli affari ai magistrati avviene secondo criteri obiettivi, predeterminati e verificabili successivamente, tenendo conto delle materie assegnate alla sezione alla quale appartiene ogni consigliere e salvo deroga motivata ai sensi del punto 76.4.

78.4 – La proposta tabellare deve prevedere che l'assegnazione e il rinnovo dei magistrati delle Sezioni unite siano regolati dai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;

- da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (C.S.M., Corte costituzionale, istituzioni U.E. o internazionali, uffici legislativi);

- dalla produzione scientifica;

- dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio.

Si osservano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti 13, 40 e 41 della presente circolare.

78.5 – La proposta tabellare deve prevedere che la scelta dei componenti avvenga osservando il seguente procedimento:

a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare di ogni sezione sulla base di un protocollo che sarà definito nella proposta tabellare;

b) conferenza del primo presidente, del presidente aggiunto e dei presidenti titolari ai fini della valutazione dei titoli di ogni candidato;

c) designazione motivata da parte del primo presidente;

d) parere del consiglio direttivo;

e) decreto del primo presidente.

78.6 – La proposta tabellare deve prevedere che il coordinatore delle sezioni unite, civili o penali, sia nominato, previo interpello, ed acquisito il parere del consiglio direttivo, con decreto del primo presidente, tra i componenti delle sezioni unite, civili o penali, designati da almeno un anno, osservati i criteri di cui al punto 78.4, lett. a).

La medesima proposta deve prevedere che l'incarico abbia una durata di otto anni.

Capo XI

Sostituzione di circolari precedenti

79. – Sostituzione di circolari precedenti

79.1 – Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.

